

# Indicazioni per la concessione del “Nulla osta” ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica

---

*Le “Indicazioni”, che vengono riportate in questo numero del Notiziario, sostituiscono la Nota del 25 marzo 1987 (cf Notiziario CEI/1987, pp. 122-126), successivamente modificate in data 25 gennaio 1990 (cf Notiziario CEI/1990, pp. 61-63). Esse sono state predisposte dalla Presidenza della C.E.I. per illustrare ai Vescovi e agli autori dei testi di religione per le scuole pubbliche l’iter da seguire per la richiesta del “Nulla osta” della C.E.I.*

*Si è ritenuto opportuno modificare tali “Indicazioni” in seguito alla “Legge-quadro” n. 30 del 10 febbraio 2000 in materia di riordino dei cicli di istruzione, che ha modificato l’intero percorso scolastico.*

*Le “Indicazioni” confermano i criteri a cui la Presidenza della Conferenza si attiene nell’esame dei libri di testo e sono in rispondenza con i programmi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), che saranno adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione, previa “Intesa” con la C.E.I.*

*Sono altresì in rispondenza con i contenuti dell’IRC previsti per ogni ciclo scolastico e con i criteri pedagogici e didattici adeguati all’età degli alunni.*

*In relazione alla progressiva attuazione della citata legge n. 30 sono state approvate anche alcune importanti indicazioni transitorie riportate nella seconda parte della presente Nota.*

1. - Per essere adottati nella scuola i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica (IRC) devono essere muniti del “Nulla osta” della Presidenza della C.E.I. e dell’“imprimatur” dell’Ordinario competente (DPR 751/1985, n. 3.2).

L’Ordinario diocesano a cui l’editore si rivolge è impegnato dalla delibera n. 40 della C.E.I. a subordinare l’approvazione del libro di testo alla previa concessione del “nulla osta” della Presidenza della C.E.I., che egli stesso richiederà alla medesima.

L’“Imprimatur” per il libro di testo resta in ogni caso di esclusiva competenza dell’Ordinario diocesano; il “Nulla osta” della Presidenza della C.E.I. è necessario soltanto in ordine all’adozione del testo stesso nella scuola.

2. - I criteri a cui la Presidenza della C.E.I. si attiene nell’esame dei libri di testo, avvalendosi dei Vescovi e dei revisori specializzati previsti dalla delibera n. 40, lett. b), sono i seguenti:

a) *La rispondenza ai programmi dell'IRC*, adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione previa intesa con la C.E.I. (cf. *Intesa*, n. 1,2).

Tale rispondenza riguarda in particolare: natura e finalità dell'IRC nella scuola pubblica (e in specie nel ciclo scolastico cui si riferisce il libro di testo); nuclei tematici e obiettivi; criteri metodologici ed esiti formativi.

b) *La rispondenza ai contenuti dell'IRC previsti per il ciclo scolastico cui si riferisce il libro di testo.*

Tale rispondenza comporta in particolare alcuni precisi punti di riferimento:

- la precisa e fedele conformità alla dottrina della Chiesa cattolica;
- le indicazioni offerte dai programmi su questo punto e ogni eventuale successiva precisazione della Presidenza della C.E.I. nonché della Segreteria Generale della C.E.I. attraverso i suoi Uffici competenti;
- la conformità al Concilio Vaticano II e ai catechismi nazionali della C.E.I.;
- le indicazioni espresse dal Magistero ecclesiastico nei documenti che riguardano l'insegnamento della religione nella scuola (in particolare *CT*, n. 69; *RdC*, n. 154; *Nota della Presidenza della C.E.I.* del 23 settembre 1984).

c) *La rispondenza a criteri pedagogici e didattici adeguati all'età degli alunni e al ciclo scolastico cui si riferisce il libro di testo.*

Il libro dovrà corrispondere alle finalità proprie del ciclo di scuola cui è destinato; risultare adeguato alle esigenze e necessità dei soggetti destinatari; offrire un processo didattico culturalmente attrezzato e dignitoso; avere un opportuno rapporto con le altre discipline.

La carenza anche di un solo di questi tre requisiti impedisce la concessione del "Nulla osta".

## INDICAZIONI PROCEDURALI

A) L'autore e/o l'editore presenta il libro di testo per l'insegnamento della religione cattolica che intende pubblicare all'Ordinario diocesano competente, ai sensi dei canoni 824 e 827, § 2 del codice di diritto canonico.

B) L'Ordinario attiva contemporaneamente le procedure per la concessione dell'"imprimatur", ai sensi del can. 827, § 2, e per la concessione del "Nulla osta" della Presidenza della C.E.I., ai sensi della delibera n. 40.

C) Per ricevere il "Nulla osta" della Presidenza della C.E.I. l'Ordinario diocesano rivolge domanda alla Presidenza della stessa.

La C.E.I. non prenderà in esame libri di testo presentati direttamente da autori o editori, né singoli volumi di corsi incompleti, né libri di testo privi del progetto pedagogico che ne illustri le qualità didattiche.

D) Alla domanda devono essere allegate quattro copie del testo dattiloscritto ben leggibile. Per facilitare le citazioni e le richieste di correzione, le pagine dei volumi devono essere numerate progressivamente.

E) L'editore versa all'amministrazione della C.E.I. una tassa per l'esame del libro. La misura della tassa è così determinata:

– corso per il primo biennio della scuola di base	L. 500.000
– corso per il secondo triennio della scuola di base	L. 700.000
– corso per il terzo biennio della scuola di base	L. 800.000
– corso per il biennio della scuola superiore	L. 900.000
– corso per il triennio della scuola superiore	L. 1.200.000

F) È opportuno allegare al testo ogni eventuale sussidio utile a far comprendere le scelte di fondo che lo ispirano.

I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola di base devono essere corredati dal progetto grafico dei due volumi, che deve comprendere le illustrazioni, le fotografie e i disegni.

G) È necessario che i testi siano inviati in tempo utile per un esame serio e non affrettato: si tenga conto che alla Presidenza della C.E.I. occorrono almeno due mesi per esprimere il proprio parere.

H) I criteri che la Presidenza della C.E.I. segue nella valutazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono quelli indicati al punto 2 della presente Nota.

I) La Presidenza della C.E.I., qualora non ritenga di concedere il "Nulla osta" a un libro di testo, comunica all'Ordinario diocesano e all'editore le motivazioni del rifiuto nonché le osservazioni e le richieste per un eventuale riesame del testo.

L) Il libro di testo a cui non sia stato concesso il "Nulla osta" non può essere ripresentato per un nuovo esame se non dopo due mesi dalla data del parere espresso dalla Presidenza della C.E.I.

M) La concessione del "Nulla osta" è comunicata all'Ordinario diocesano richiedente, insieme con il parere motivato sul libro di testo e le eventuali richieste di correzioni.

N) Si ricorda che l'Ordinario diocesano non è tenuto a concedere l'"imprimatur" a un libro di testo per il solo fatto che esso è munito del "Nulla osta" della Presidenza della C.E.I.

O) Nel concedere l'approvazione alla stampa, l'Ordinario diocesano ricordi all'editore di inviare cinque copie omaggio del libro di testo alla Segreteria Generale della C.E.I.

P) L'Ordinario diocesano abbia cura di accertarsi che il testo che viene dato alle stampe dopo aver ottenuto il "Nulla osta" e la successiva approvazione concorda con il dattiloscritto esaminato dalla Presidenza della C.E.I. e che sono state inserite in esso le correzioni eventualmente richieste.

## INDICAZIONI TRANSITORIE

In relazione alla progressiva attuazione della legge n. 30/2000 si fa presente quanto segue.

a) *Per l'attuale scuola elementare e futura scuola di base.*

Gli editori possono inviare alla C.E.I., per il tramite dell'Ordinario diocesano, in vista della concessione del "Nulla osta" libri di testo distinti per il primo biennio, per il secondo triennio e per il terzo biennio della scuola di base, secondo quanto disposto dalla legge 30/2000, con l'illustrazione del progetto generale del testo, avendo come riferimento il documento conclusivo della sperimentazione sui nuovi programmi (cf *Quaderni della Segreteria Generale della C.E.I.*, Anno IV, n. 20, agosto 2000). A questi libri verrà concesso un "Nulla osta" *ad experimentum*. Solo al termine della progressiva attuazione della scuola di base verrà concesso, dopo un nuovo esame da parte della Presidenza della C.E.I., il "Nulla osta" definitivo ai testi dell'intero ciclo.

b) *Per l'attuale scuola media inferiore*

Fino a quando la riforma dei cicli non riguarderà le classi dell'attuale scuola media inferiore, gli editori possono presentare progetti di nuovi libri di testo, per i quali verrà rilasciato un "Nulla osta" che decadrà nell'anno scolastico nel quale verrà attuato il riordino dei cicli.

c) *Per la scuola media superiore e futura scuola secondaria*

Gli editori possono presentare nuovi libri di testo per il primo biennio e per il secondo triennio della scuola superiore secondo quanto disposto dalla legge 30/2000, con l'illustrazione del progetto generale del testo, avendo come riferimento il documento conclusivo della sperimentazione sui nuovi programmi (cf *Quaderni della Segreteria Generale della C.E.I.*, Anno IV, n. 20, agosto 2000) e libri di testo sulla base dei programmi ancora vigenti per la scuola superiore.

Mentre ai libri di testo predisposti secondo la legge 30/2000 verrà concesso un "Nulla osta" *ad experimentum*, ai testi predisposti secondo i programmi vigenti verrà concesso un "Nulla osta" che decadrà nell'anno scolastico nel quale verrà attuato il riordino dei cicli.